



## Scheda di approfondimento 2

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)

# Costruzioni e gli impianti

La LDis si applica a tre categorie di costruzioni e di impianti:

- alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico;
- alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico;
- agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative;
- agli edifici con più di 50 posti di lavoro.

Deve trattarsi di una nuova costruzione o di un rinnovo sottoposti a una procedura di autorizzazione di costruzione.

La LDis obbliga a tenere conto delle esigenze dei disabili, segnatamente di quelli con una deficienza fisica, della vista o dell'udito. I disabili devono poter accedere alle costruzioni accessibili al pubblico e anche essere in grado di utilizzare senza difficoltà l'infrastruttura, in particolare i servizi sanitari, gli ascensori, le sale conferenze ecc.

Ai sensi della LDis, nell'ambito del principio della proporzionalità vanno presi in considerazione anche gli interessi che potrebbero opporsi ai provvedimenti destinati a migliorare l'accessibilità, in particolare i costi che ne risulterebbero oppure gli interessi della protezione del paesaggio. La legge prevede che i provvedimenti di adeguamento possano essere pretesi solo se il loro onere non supera il 5 per cento del valore assicurativo della costruzione o del valore a nuovo dell'impianto oppure il 20 per cento delle spese di rinnovo.

I disabili e le loro organizzazioni hanno il diritto d'intervenire durante la procedura di autorizzazione di costruzione e di esigere i provvedimenti necessari affinché la costruzione o l'impianto sia accessibile/utilizzabile.

Se il difetto di adeguamento non era visibile sul piano, se gli architetti non hanno rispettato quello che era previsto sul piano o se a causa di un errore non c'è stata

alcuna procedura di autorizzazione di costruzione, una volta terminata la costruzione i disabili possono intervenire contro il proprietario per mezzo della giurisdizione civile.

In ogni caso specifico è necessario consultare, oltre alla LDis, anche le disposizioni in materia di diritto delle costruzioni del Cantone in questione.

*“Il mio Comune intende creare un nuovo sentiero vicino al lago. Al momento della pianificazione, ha contattato degli specialisti in edilizia adatta alle esigenze dei disabili per elaborare con loro un sistema di orientamento appropriato per le persone cieche. Il Comune ha pertanto tenuto conto in modo giudizioso degli obblighi che derivano dalla LDis in un caso del genere.”*

*Pierre, 47 anni, psicologo, cieco*

## **Lo sapevate che?**

Ancora oggi la grande maggioranza delle costruzioni destinate al pubblico (negozi, cinema, ristoranti, banche ecc.) non è accessibile o è difficilmente accessibile alle persone che si spostano su una sedia a rotelle.

## **Per maggiori informazioni specifiche sulla costruzione adatta alle esigenze dei disabili:**

[Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati](#)

- Tel. 044 299 97 97 Fax 044 299 97 98
- Email: [info@hindernisfrei-bauen.ch](mailto:info@hindernisfrei-bauen.ch)
- Per un [elenco dei consulenti di ogni Cantone in materia di costruzione adatta alle esigenze dei disabili](#)